



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI 'PARTHENOPE'

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

CAPO I

Corsi di studio di primo livello (Lauree Triennali), Corsi di studio di secondo livello (Lauree Specialistiche/Magistrali, a Ciclo Unico e Ante D.M. 509/99)

Art. 1 – PREMESSE

Il presente regolamento disciplina, in armonia con le norme vigenti, le modalità di determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi e i criteri per l'eventuale graduazione, e degli eventuali oneri totali o parziali.

L'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche.

L'Università degli studi di Napoli 'Parthenope' valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio.

Gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.

Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non può effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né può ottenere certificati riferiti agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e relativi allegati si applica la normativa di riferimento vigente.

Gli Organi di Governo dell'Ateneo deliberano annualmente sulla materia della contribuzione studentesca al fine di riformare ovvero aggiornare il sistema nel suo insieme, gli importi, le aliquote ecc.

CAPO II - DELLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI

ART. 2 – COMPOSIZIONE TASSE E CONTRIBUTI

Gli studenti dei corsi di studio di primo livello, di secondo livello (Specialistiche/Magistrali), e di quelli a Ciclo unico dell'Università degli studi di Napoli Parthenope contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Le tasse ed i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario variabile sulla base del valore I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;

- Contributo onnicomprensivo annuale variabile in funzione di:
 - situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare dello studente quale risulta dal valore I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
 - numero di anni di iscrizione;
 - numero di crediti formativi universitari (CFU) conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto.
- Eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.

Art. 3 - SUDDIVISIONE DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO PER LE IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO DI PRIMO LIVELLO (LAUREE TRIENNALI), CORSI DI STUDIO DI SECONDO LIVELLO (LAUREE SPECIALISTICHE/MAGISTRALI, A CICLO UNICO E ANTE D.M. 509/99)

La tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo sono versate al momento dell'immatricolazione o della iscrizione, nei termini indicati **all'allegato 'A'** al presente regolamento.

Il Contributo onnicomprensivo annuale è suddiviso in massimo tre rate da versare secondo le scadenze, importi e modalità indicati **all'allegato 'A'** al presente regolamento.

Art. 4 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO UNIVERSITARIO ED ESONERI LEGGE 232/2017

Nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016, art. 1, commi 252 e ss., e dell'art. 9, comma1 del D. Lgs. n. 68/2012, si identificano i seguenti criteri di calcolo - **adeguati al tasso di inflazione programmata per l'anno 2019 (1,00% - 1,0201 nelle formule, che assorbe il tasso riferito al 2018)** - per la graduazione del contributo onnicomprensivo in funzione della situazione economica del nucleo familiare attestato dall'I.S.E.E. rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, e/o dei CFU conseguiti, e/o degli anni di iscrizione:

- 1) studenti iscritti al primo anno; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo / soglia esenzione	Note su Importo minimo
Iscritto Primo anno	Fino a 13.000,00	0,00 (Nessun contributo)	Totale		
*Iscritto Primo anno	Da 13.000,01 a 30.000,00	$[(I.S.E.E.-13.000)*3,7\%]*1,0201$	Parziale	12,00 Euro - soglia esenzione al di sotto della quale il contributo non è dovuto	non dovuto per importo complessivo contributo inferiore a 12,00 euro
Iscritto Primo anno	Da 30.000,01	$\sqrt[3]{ISEE^2} * 1,0201$	Nessuno		--

*Lo studente iscritto al primo anno con reddito ISEE da 13.000,01 a 30.000,00 non deve eseguire il versamento se l'importo risultante dal calcolo del contributo totale onnicomprensivo è inferiore a 12 euro. Resta fermo il dovere di versare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

- 2) studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, **con reddito ISEE fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione**

al secondo anno, almeno 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Formula/Importo Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	soglia esenzione	Note su soglia esenzione
In Corso dal II° anno + I° anno F.C	Fino a 13.000,00	0,00 (nessun contributo)	Totale	--	--
*In Corso dal II° anno + I° anno F.C	da 13.000,01 a 30.000,00	$[(I.S.E.E.-13.000)*3,7%]*1,0201$	Parziale	12,00 Euro - soglia esenzione al di sotto della quale il contributo non è dovuto	non dovuto per importo complessivo contributo inferiore a 12,00 euro

*Lo studente iscritto in corso dal II° anno + I° anno F.C con reddito ISEE da 13.000,01 a 30.000,00 non deve eseguire il versamento se l'importo risultante dal calcolo del contributo totale onnicomprensivo è inferiore a 12 euro. Resta fermo il dovere di versare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

- 3) studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (Fuori Corso dal II° anno F.C.), **con reddito ISEE fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito almeno 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto**; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
Fuori Corso dal II° anno F.C.	Fino a 30.000,00	$\{(I.S.E.E.-13.000)*[3,7%+(3,7\%/2)]\}*1,0201$	Parziale	200,00	ex art. 1, comma 258 della L. 232/2016

- 4) studenti iscritti da un numero di anni inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, **con reddito ISEE fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito, in caso di iscrizione al secondo anno, meno di 10 crediti formativi universitari entro il 10 agosto o, in caso di iscrizione agli anni successivi al secondo, meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto**; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
In Corso dal II° + I° anno F.C.	Fino a 30.000,00	$(\sqrt[3]{ISEE^2}) * 1,0201$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

- 5) studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (Fuori Corso dal II° anno F.C.), **con reddito ISEE fino a 30.000,00 e che abbiano conseguito meno di 25 crediti formativi universitari entro il 10 agosto**; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
Fuori Corso dal II° anno F.C.	Fino a 30.000,00	$[(\sqrt[3]{ISEE^2}) * 1,10] * 1,0201$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

- 6) studente iscritto in corso dal II° anno + I° anno F.C, **con reddito ISEE superiore a 30.000,00**; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
In Corso dal II° + I° anno F.C	Da 30.000,01	$(\sqrt[3]{ISEE^2}) * 1,0201$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

- 7) studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno (Fuori Corso dal II° anno F.C.), **con reddito ISEE superiore a 30.000,00**; la modalità di calcolo della contribuzione, oltre imposta di bollo e tassa regionale, risulta essere la seguente:

Tipologia studente	Valore I.S.E.E. calcolato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario	Contribuzione onnicomprensiva	Tipo esonero	Importo minimo	Note su Importo minimo
Fuori Corso dal II° anno F.C.	Da 30.000,01	$[(\sqrt[3]{ISEE^2}) * 1,10] * 1,0201$	Nessuno	200,00	se dall'applicazione della formula consegue un importo inferiore a 200,00

Lo studente è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in un'unica soluzione qualora l'importo totale risulti essere inferiore a 100,00 euro da versare secondo i termini e le modalità riferiti alla I rata.

L'importo dell'ultima rata che dovesse risultare inferiore ad euro 50,00 è sommato all'importo della rata precedente.

Per gli studenti non a tempo pieno si applicano le disposizioni del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 6 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 344 del 03.05.2017 che dispone la riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo. Ai fini della verifica del conseguimento dei crediti formativi universitari utili alla graduazione del contributo onnicomprensivo, i requisiti di produttività (CFU) indicati all'articolo 4 si intendono ridotti alla metà con arrotondamento per difetto.

Lo studente che non si avvale della facoltà di produrre l'attestazione I.S.E.E. è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in misura massima pari ad euro 2.000,00, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo. Tale disposizione si applica anche allo studente non a tempo pieno.

Art. 5 GRADUAZIONE CONTRIBUZIONE UNIVERISTARIA (I.S.E.E.)

Gli studenti che intendono usufruire della graduazione del contributo onnicomprensivo annuale universitario, rispetto all'importo massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 4, devono essere in possesso di una attestazione I.S.E.E. calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente. La richiesta dell'I.S.E.E. va presentata presso qualsiasi CAF/CAAF o altro soggetto autorizzato al suo rilascio, mediante sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU).

Il dato I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario viene raccolto dall'Università Parthenope, in cooperazione applicativa, dalla banca dati INPS con modalità telematica, previa autorizzazione all'Ateneo all'acquisizione dello stesso dato I.S.E.E. da parte dello studente mediante la procedura disponibile nell'area personale del portale studenti.

L'Ateneo non acquisirà il dato I.S.E.E. se dichiarato non conforme dall'I.N.P.S. In tal caso lo studente è tenuto a sanare la difformità.

Lo studente che non si avvale della facoltà di produrre l'attestazione I.S.E.E. o non provveda a sanarne la difformità è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in misura massima pari ad euro 2.000,00, oltre tassa regionale e imposta di bollo.

Lo studente che intenda richiedere all'A.Di.S.U.\RC la borsa di Studio ex D.Lgs 68/2012 è tenuto ad autorizzare l'acquisizione del dato I.S.E.E. secondo le procedure indicate al successivo art. 6. Lo studente è tenuto, nel caso in cui l'A.Di.S.U.\RC disponga la revoca della Borsa di studio, al versamento del contributo non pagato da calcolarsi secondo le modalità di cui all'articolo 4. In carenza dell'informazione relativa al dato I.S.E.E. il contributo da versare sarà uguale all'importo massimo della contribuzione di cui all'art. 4 ultimo comma.

Anche l'importo della tassa regionale è variabile, infatti, con delibera Giunta Regionale della Campania n° 498 del 02 agosto 2018 "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno accademico 2018/2019", essa è stata articolata in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.U.) relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario risultante dagli archivi INPS.

Pertanto a partire dall'a.a. 2018/2019 l'importo della tassa regionale varia nel seguente modo:

a) 120 euro per coloro che presentano un valore I.S.E.E.U. inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (I.S.E.E.U. < 20.220,00 euro) e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. n. 351 del 3 maggio 2018);

b) 140 euro per coloro che presentano un valore I.S.E.E.U. superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (20.220,01 euro < I.S.E.E.U. < 40.440,00 euro) e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore I.S.E.E.U. superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (I.S.E.E.U. > 40.440,01) e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E.U. al momento del pagamento della tassa.

La tassa regionale dovrà essere versata direttamente su apposito conto corrente intestato all'ADISU\RC e successivamente essere attestata nella propria area riservata.

Inoltre, con l'entrata in vigore della Legge Regionale 12/2016 e ss.mm.ii. è stato abrogato l'art. 38, comma 8 bis, della L.R. 21/2002, che prevedeva l'esonero della tassa regionale in favore dei mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

Le attestazioni I.S.E.E. sono sottoposte a controlli mediante l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione, attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra l'Ateneo e la stessa Guardia di Finanza.

Art. 6 MODALITA' DI COMUNICAZIONE I.S.E.E. PER LA GRADUAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA

Gli studenti immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso che ritengono di essere nelle condizioni economiche per poter ottenere la graduazione del contributo onnicomprensivo di cui al precedente articolo possono rivolgersi gratuitamente agli uffici CAF, presenti su tutto il territorio nazionale, e chiedere il modello I.S.E.E., previa sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente le informazioni sui redditi e sulla composizione del nucleo familiare.

La data di autorizzazione all'acquisizione del dato I.S.E.E. nonché la data di formalizzazione della DSU dovranno essere antecedenti alla scadenza dei termini di immatricolazione / iscrizione. Pertanto lo studente dovrà formalizzare la DSU entro i termini di scadenza dell'immatricolazione / iscrizione e successivamente, entro gli stessi termini, autorizzare l'Ateneo all'acquisizione del dato dall'INPS.

Per eventuali ritardi occorsi nell'adempimento dei precedenti commi sarà applicata la maggiorazione di cui all'art. 9.

La procedura che, in sede di immatricolazione/iscrizione, lo studente deve seguire al fine della produzione all'Università del dato I.S.E.E. è, in sintesi, la seguente:

1. presentare la propria DSU (dichiarazione sostitutiva unica) presso il CAF prescelto (o altri soggetti autorizzati) entro il termine di scadenza di immatricolazione/iscrizione;
2. successivamente, entro il termine di cui al punto 1, accedere alla propria area riservata del 'Portale Studenti';
 - 2.1. selezionare il link 'SEGRETERIA' e cliccare 'DICHIARAZIONE ISEE' e poi cliccare 'PROSEGUI PER AUTORIZZARE RICEZIONE ISEE DALL'INPS';

2.2. apporre la spunta nel riquadro 'ACCETTA' e cliccare 'PROSEGUI' (in tal modo lo studente conferisce mandato all'Università a ricevere dall'INPS tutte le informazioni contenute nell'attestazione ISEE e contestualmente dichiara di essere consapevole che le richieste inoltrate con tale procedura informatica avranno effetto esclusivamente a seguito del rilascio dell'attestazione "ISEE-UNIVERSITA");

2.3. cliccare 'SALVA PER CONFERMARE' al fine di rendere definitiva la procedura di richiesta inserimento dati ISEE.

La procedura di cui al presente articolo, unitamente alle modalità per l'inserimento on line dei dati finalizzati all'immatricolazione/iscrizione, viene adeguatamente ed esaustivamente comunicata agli studenti mediante pubblicazione sul sito di Ateneo e sul portale studenti <https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do>

Art. 7 – CRITERI SULLA PRODUTTIVITA' DELLO STUDENTE (CFU) AI FINI DELLA GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO

I Crediti Formativi Universitari indicati all'art. 4 del presente regolamento devono essere stati conseguiti dallo studente nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, anche in caso di passaggi di corso. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.

In caso di esami integrati devono risultare conseguiti e convalidati, entro la data suddetta, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato. Possono essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative (ulteriori conoscenze), derivanti da riconoscimenti parziali.

Gli esami effettuati e i crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione e convalidati o riconosciuti dall'Università Parthenope.

In caso di trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale qualora lo studente debba superare attività formative integrative ai fini del conseguimento del titolo.

Gli studenti che negli anni accademici precedenti hanno rinunciato agli studi e gli studenti con crediti riconosciuti derivanti da corsi singoli, master, attività formative precedenti, e gli studenti stranieri che hanno frequentato periodi di studio all'estero maturano il requisito di merito in funzione del numero di crediti riconosciuti, a tal fine si considerano i soli crediti superati nel corso di provenienza nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

Non si dà luogo alla valutazione dei crediti riconosciuti agli studenti decaduti.

ART. 8 ISCRIZIONI/IMMATRICOLAZIONI II TITOLO

Allo studente che intende conseguire un secondo titolo si applica la disciplina sulla contribuzione studentesca e sugli esoneri per disabilità di cui al presente regolamento, mentre sono escluse le agevolazioni per solo merito.

ART. 9 MAGGIORAZIONI IN CASO DI RITARDO

In caso di ritardo nella presentazione dell'I.S.E.E., sarà applicata una maggiorazione di importo pari ad euro 50.00 per ogni evento.

Mentre, in caso di pagamento oltre i termini di scadenza fissati per i versamenti o del termine di iscrizione / immatricolazione, comunque soggette a specifica autorizzazione, sarà applicata una maggiorazione di importo variabile in base al numero di giorni oltre la scadenza.

Nella seguente tabella sono riportati gli importi in base al numero di giorni oltre la scadenza

N° giorni dopo la scadenza	Importo Mora Variabile
da 0 a 5 gg:	€ 10
da 6 a 10 gg:	€ 20
da 11 a 15 gg:	€ 30
da 16 a 20 gg:	€ 40
da 21 a 25 gg:	€ 50
da 26 a 30 gg:	€ 60
da 31 gg e oltre:	€ 70

Si specifica che:

Ai fini della regolarità dei termini di pagamento fa fede “la data di pagamento” riportata sulle ricevute e attribuita dalla propria banca. A tal fine lo studente all’atto del pagamento è tenuto a verificare la data attribuita dalla filiale della propria banca e alla tipologia di timbro apposto che deve riportare la dicitura PAGATO O QUIETANZATO. Nei casi relativi a pagamenti effettuati entro i termini previsti ma che riportano date di pagamento successive alla scadenza è prevista l’applicazione della maggiorazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la data di autorizzazione all’acquisizione del dato I.S.E.E. sia successiva al termine di immatricolazione /iscrizione è applicata la maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la formalizzazione della DSU (data sottoscrizione DSU) sia successiva al termine di immatricolazione /iscrizione è applicata la maggiorazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 CONTRIBUTI PER SERVIZI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE PER SPECIFICHE ESIGENZE

1. Ricognizione: € 300,00 per ogni anno accademico senza oneri aggiuntivi e tassa regionale.
2. Tassa di iscrizione dovuta dagli studenti in debito del solo esame di laurea: Gli studenti in debito del solo esame di laurea, che abbiano terminato tutti gli esami nell’anno accademico precedente, sono tenuti al pagamento di una sola rata, a titolo di contribuzione studentesca, nella misura del 40% dell’importo della contribuzione calcolato secondo le disposizioni di cui all’art 4 del presente regolamento, ovvero di un importo pari al 40% della misura massima del contributo onnicomprensivo di cui al succitato articolo 4 nel caso di mancata presentazione dell’I.S.E.E. . Sono tenuti inoltre al pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo.
3. Contributo per ristampa pergamena: € 100,00;
4. Contributo di trasferimento in entrata: € 100,00;
5. Contributo di trasferimento in uscita: € 100,00;
6. Contributo di trasferimento in uscita fuori termine: € 200,00;
7. Contributo di passaggio interno da un corso di studi ad un altro: € 60,00;
8. Contributo di passaggio interno fuori termine da un corso di studi ad un altro: € 120,00;
9. Contributo per istanza di valutazione carriera pregressa di € 50,00;
10. Contributo per recupero di carriera pregressa: € 300,00 per ogni anno recuperato;
11. Contributo di valutazione del titolo di studi estero € 50,00;

12. Contributo per iscrizione ad esami singoli € 20,00 per CFU;
13. Contributo per ristampa Diploma Supplement € 26,00;
14. Contributo riattivazione carriera per trasferimento non effettuato € 50,00;
15. Contributo per trasferimento in entrata fuori termine : € 200,00

I termini di scadenza per richiedere il trasferimento in entrata, il trasferimento in uscita, il passaggio interno da un corso di studio ad un altro, la valutazione di carriere pregresse e l'immatricolazione ai corsi singoli vengono stabiliti annualmente in sede di assunzione della delibera sulla contribuzione studentesca.

Art. 11 DISPOSIZIONI PER POSIZIONE AMMINISTRATIVA IRREGOLARE

Gli studenti e i laureati che non risultino in regola nella posizione amministrativa non potranno esercitare i seguenti diritti:

1. Ricevere alcun tipo di servizi e/o atti amministrativi correlati allo status di studente universitario.
2. Sostenere le prove di profitto. Gli esami eventualmente sostenuti senza aver regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati.
3. Ottenere certificati.
4. Rinnovare l'iscrizione all'Anno Accademico successivo.
5. Presentare domanda per le borse di collaborazione e altri benefici.
6. Presentare domanda di borsa di studio regionale.
7. Effettuare un cambio di status tra studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno e viceversa;
8. Presentare domanda di esonero tasse qualora ne ricorrano i presupposti.
9. Esercitare la rappresentanza negli Organi Collegiali.
10. Esercitare il diritto di voto.
11. Ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o passaggio presso altro corso di studi.
12. Effettuare domanda di iscrizione con opzione;
13. Ottenere il ricongiungimento della carriera interrotta.
14. Sospendere la propria carriera o riprenderla.
15. Essere ammessi all'esame di laurea.

CAPO II - ESONERI

Art. 12 ESONERI IN GENERALE

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n.232/2016 di cui alle disposizioni applicative contenute all'art. 4 del presente regolamento l'Ateneo può concedere ai propri studenti, ulteriori esoneri e/o agevolazioni di norma annualmente istituiti con apposite deliberazioni degli Organi di Governo.

Art. 13 ESONERI PER STUDENTI INVALIDI

Per gli studenti con disabilità documentata, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l'esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo tassa regionale ed imposta di bollo.

Per gli studenti con disabilità superiore al 45% e fino al 65 % è prevista l'applicazione di una riduzione di euro 100,00 del contributo onnicomprensivo annuale calcolato ai sensi di quanto disposto all'art. 4 del presente regolamento. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.

Per usufruirne è necessario presentare apposita richiesta scritta in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione) alla Segreteria competente, unitamente alla copia della ricevuta di versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo nonché copia del provvedimento attestante lo status.

Lo studente che si trovi nella condizione di disabilità permanente, o comunque non soggetta a scadenza o a revisione periodica, può confermare mediante autocertificazione tale status con la successiva istanza.

Le agevolazioni suddette possono essere usufruite da tutti gli studenti dei Corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, indipendentemente dalla tipologia della loro iscrizione (in corso o fuori corso, a tempo pieno o a tempo parziale, come I titolo o come II, immatricolato puro, trasferito, con istanza di rivalutazione carriera universitaria pregressa).

Art. 14 ESONERI PER STUDENTI FIGLI DI GENITORI BENEFICIARI DI PENSIONE DI INABILITÀ

Per gli studenti con genitori beneficiari di pensione di inabilità, in base all'art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118, indipendentemente dalla capacità contributiva, è prevista l'esenzione totale dal pagamento di tasse e contributi, salvo la corresponsione dell'imposta di bollo.

All'uopo necessita presentare alla segreteria di afferenza apposita domanda in carta semplice ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione) allegandovi:

Stato di famiglia.

Certificato di esistenza in vita del genitore beneficiario della pensione di inabilità.

Copia del verbale rilasciato dall'ASL e/o INPS da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore.

Certificato di vigenza dello status pensionistico di inabilità rilasciato dall'Ente pensionistico (per l'INPS il modulo Obis M/ o modello Red) attestante che il medesimo genitore convivente è titolare di pensione di inabilità.

La documentazione attestante le condizioni di inabilità del genitore devono essere consegnate alla segreteria ad ogni rinnovo di iscrizione.

Il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio per gli studenti che hanno i requisiti previsti dall'art. 30 della L. 30 marzo 1971, n. 118, è regolamentato dalla normativa vigente.

Art. 15 ESONERI PER STUDENTI VINCITORI O IDONEI BORSA DI STUDIO

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 68/2012 sono esonerati dal pagamento dei contributi gli Studenti beneficiari o idonei non beneficiari di borse di studio (A.Di.S.U.\RC).

Per poter accedere al beneficio gli studenti devono presentare regolare domanda all'A.Di.S.U.\RC secondo le indicazioni riportate nel bando pubblicato annualmente dall' A.Di.S.U.\RC stessa. Gli esoneri saranno corrisposti sotto forma di rimborso dei contributi pagati all'atto dell'iscrizione. Il pagamento sarà disposto in seguito alla trasmissione da parte dell'A.Di.S.U.\RC dell'elenco definitivo dei vincitori ed idonei non

assegnatari della borsa di studio regionale. Pertanto lo studente non dovrà produrre alcuna domanda per ottenere il rimborso.

Contemporaneamente, essi sono tenuti a effettuare l'immatricolazione o a rinnovare regolarmente l'iscrizione, pena la decadenza dal beneficio dell'esonero.

Gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi, sono esonerati totalmente dal versamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Ai sensi della normativa vigente è comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 16 STUDENTI STRANIERI

Gli studenti stranieri, di cittadinanza extracomunitaria, non residenti in Italia e per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'I.S.E.E., in ottemperanza a quanto stabilito nel c. 261 dell'art. 1 della legge 11 novembre 2016 n. 232, versano un contributo onnicomprensivo annuale, di importo pari a 1000,00. Tale importo è maggiorato in funzione della tassazione prevista dalla Università di provenienza o comunque in funzione delle tasse previste della università, presente nella area geografica di provenienza, con analogo corso di studi. È dovuto il pagamento dell'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il pagamento avviene secondo le scadenze ed il numero di rate indicate all'allegato 'A' al presente regolamento.

Gli studenti stranieri appartenenti ai Paesi in via di sviluppo, come risultanti nel D.M annualmente emanato dal MIUR, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo salvo l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio. Il pagamento avviene secondo la relativa scadenza indicata all'allegato 'A' al presente regolamento.

Per gli studenti cui viene riconosciuto lo status di profugo (Legge 15 ottobre 1991 n. 344) e/o di rifugiato (Decreto legislativo 28/1/2008 n. 25), l'Ateneo può stabilire l'esonero totale dalla contribuzione sulla base della valutazione espressa da una commissione nominata dal Rettore. Tale commissione valuta la condizione economica e l'idoneità a fruire dell'offerta didattica dell'Ateneo.

Per gli studenti stranieri residenti in Italia, la contribuzione è calcolata secondo i criteri di cui agli art. 4 e 5, sulla base dell'I.S.E.E. "Università" presentato.

Art. 17 – AGEVOLAZIONI

Lo studente iscritto all'Università Parthenope, componente del medesimo nucleo familiare I.S.E.E. di altro studente iscritto alla stessa Università, usufruisce entro la durata normale del corso di studio di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 4 del presente regolamento. Il beneficio è concesso a condizione che gli studenti siano inclusi nel medesimo nucleo familiare I.S.E.E. per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario acquisito secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. La riduzione è pari a: - 5% del contributo onnicomprensivo, per ogni studente interessato.

Art. 18 AGEVOLAZIONI E PREMI PER MERITO

Particolari agevolazioni e premi per merito concedibili agli studenti potranno essere previste nella delibera degli Organi di Governo in materia di Contribuzione Studentesca.

CAPO III - DEI RIMBORSI

Art. 19 – PRINCIPIO DI NON RIMBORSABILITA'

Ai sensi dell'art. 27 del R.D. del 4/06/1938 n. 1269 "Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi pagati".

Art. 20 CONTRIBUTI NON RIMBORSABILI

Sono contributi non rimborsabili:

- a) Tasse e contributi universitari in caso di successiva interruzione del rapporto con l'Ateneo (ad esempio rinuncia, sospensione).
- b) Contributo fisso per la partecipazione alle prove di selezione;
- c) Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso con l'effettiva presentazione della relativa richiesta;

La Tassa regionale e l'Imposta di bollo virtuale o materiale non sono rimborsabili dall'Ateneo.

Art. 21 CONTRIBUTI RIMBORSABILI

Sono rimborsabili agli studenti i seguenti contributi:

- a. prima rata del contributo onnicomprensivo di iscrizione agli immatricolati che presentano istanza di trasferimento ad altro Ateneo entro la data di ordinanza prevista dalla Delibera C. S. o manifestino l'intenzione di rinunciare alla carriera entro 20 giorni dalla data di immatricolazione;
- b. Contributi fissi versati per trasferimento in ingresso, trasferimento in uscita e passaggio di corso e per la valutazione della carriera pregressa in mancanza della presentazione dell'istanza all'Ufficio di competenza;
- c. Il rimborso del contributo versato per l'iscrizione ai corsi singoli è rimborsabile a condizione che l'istanza non sia stata presentata alla Segreteria di competenza.
- d. Contributi universitari erroneamente addebitati (ad esempio per mancata o errata acquisizione da parte dell'Università Parthenope del dato I.S.E.E., per richiedere il rimborso lo studente deve essere in possesso della ricevuta di presentazione dell'I.S.E.E. entro i termini previsti).

Art. 22 MODALITÀ DI RICHIESTA E DI RISCOSSIONE DEI RIMBORSI

Per ottenere i rimborsi a cui si ha diritto è necessario presentare richiesta all'Ufficio Protocollo, indirizzata alla Segreteria Studenti di competenza, utilizzando la modulistica opportunamente predisposta disponibile nel Portale dello Studente attenendosi alle istruzioni ivi indicate.

Nel caso in cui la richiesta di rimborso riguardi studenti deceduti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il richiedente dichiara l'assenza di testamento e indica tutti gli eredi legittimi;
- Delega autenticata degli eredi ad uno di essi (o a terzi) ad effettuare la richiesta e a ricevere il rimborso.

Il pagamento di rimborsi, ai sensi della normativa vigente, di importo ivi determinato può avvenire esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Il beneficiario deve essere l'intestatario del conto. Se non vengono indicati i dati bancari e l'importo è inferiore al limite stabilito dalla normativa vigente, il rimborso è

erogato tramite mandato per cassa. Ove possibile, il rimborso è sempre erogato sotto forma di detrazione a conguaglio su importi ancora dovuti.

CAPO V – DOTTORATI DI RICERCA

ART. 23 – DOTTORATI DI RICERCA

Le tasse a carico dei dottorandi sono costituite da:

- Imposta di bollo;
- Tassa regionale per il diritto allo studio.

CAPO VI - NORME FINALI

ART. 24 – NORME TRANSITORIE

Se compatibili con il presente regolamento le disposizioni di cui al ‘Regolamento di Ateneo immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi per studenti di corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e corsi singoli’, emanato con D.R. n. 630 del 27/07/2016, continuano a trovare applicazione nelle more dell’emanazione di un nuovo testo regolamentare.

ART. 25 – NORME FINALI

Ai sensi dell’art. 1, comma 254 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il presente regolamento si applica a decorrere dall’a.a. 2019-2020.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Portale dell’Ateneo e la popolazione studentesca è tenuta a conoscerlo e osservarlo.



ALLEGATO 'A' AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUTIONE STUDENTESCA

ALLEGATO 'A' (PAG.1) AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUTIONE DEGLI STUDENTI				
A.A. 2019/2020 – UNIVERSITA' PARTHENOPE - TERMINI PER LE IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI E PAGAMENTI PER I CORSI DI STUDIO TRIENNALI, E CORSI DI STUDIO MAGISTRALI A CICLO UNICO				
Termini	Scadenze	Importi	Note	causale pagamento
Termine autorizzazione all'ateneo ad acquisire ISEE	entro il 31.10.2019	136,00 oppure 156,00 oppure 176,00	Si ricorda che lo studente ai fini del rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS deve sottoscrivere la DSU presso un soggetto autorizzato. Successivamente mediante la procedura on line di immatricolazione/iscrizione deve autorizzare l'Ateneo ad acquisire in cooperazione applicativa il dato dall'INPS. Si ricorda di sottoscrivere la DSU con congruo anticipo al fine di consentire l'acquisizione del dato ISEE entro il termine di pagamento della I Rata. Lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo in misura massima pari ad € 2.000,00 (oltre bollo e tassa regionale) nel caso in cui non si avvalga della possibilità di dichiarare il reddito ISEE.	Tassa Regionale Variabile (€120,00 oppure €140,00 oppure €160,00) e Bollo (€16,00)
Termine Immatricolazione, iscrizione e pagamento				
Termine Pagamento Tassa Regionale e Bollo				
I Rata contributo	entro il 20.12.2019	40%	-	Contributo
II Rata contributo	entro il 31.03.2020	30%	-	Contributo
III Rata contributo	entro il 01.06.2020	saldo	-	Contributo

NOTE

- Lo studente è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in un'unica soluzione qualora l'importo totale risulti essere inferiore a 100,00 euro, da versare secondo termini e modalità riferiti alla I rata del contributo, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo.
- L'importo dell'ultima rata del contributo che dovesse risultare inferiore ad euro 50,00 è sommato all'importo della rata precedente.
- Lo studente iscritto, in corso dal II° anno + I° anno F.C con reddito I.S.E.E. da 13.000,01 a 30.000,00 non deve eseguire il versamento del contributo se l'importo risultante dal calcolo dello stesso contributo totale onnicomprensivo è inferiore a 12 euro. Resta fermo il dovere di versare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.
- Lo studente che non si avvale della facoltà di produrre l'attestazione I.S.E.E. è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in misura massima pari ad euro 2.000,00, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo. Tale disposizione si applica anche allo studente non a tempo pieno.



ALLEGATO 'A' AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

ALLEGATO 'A' (PAG.2) AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI A.A. 2019/2020 – UNIVERSITA' PARTHENOPE - <u>TERMINI PER LE IMMATRICOLAZIONI E RELATIVI PAGAMENTI PER I CORSI DI STUDIO MAGISTRALI</u> (BIENNALI)				
Termini	Scadenze	Importi	Note	Causale
Termine autorizzazione all'ateneo ad acquisire ISEE per il diritto allo studio universitario	entro il 28.02.2020	136,00 oppure 156,00 oppure 176,00	Si ricorda che lo studente ai fini del rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS deve sottoscrivere la DSU presso un soggetto autorizzato. Successivamente mediante la procedura on line di immatricolazione/iscrizione deve autorizzare l'Ateneo ad acquisire in cooperazione applicativa il dato dall'INPS . Si ricorda di sottoscrivere la DSU con congruo anticipo al fine di consentire l'acquisizione del dato ISEE entro il termine di pagamento della I Rata. Lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo in misura massima pari ad € 2.000,00 (oltre bollo e tassa regionale) nel caso in cui non si avvalga della possibilità di dichiarare il reddito ISEE.	Tassa Regionale Variabile (€120,00 oppure €140,00 oppure €160,00) e Bollo (€16,00)
Termine Immatricolazione				
Pagamento Tassa Regionale e Bollo				
I Rata Contributo	entro il 31.03.2020	50%		Contributo
II Rata Contributo*	entro il 01.06.2020	50%		Contributo

NOTE

- Lo studente è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in un'unica soluzione qualora l'importo totale risulti essere inferiore a 100,00 euro, da versare secondo termini e modalità riferiti alla I rata del contributo, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo.
- L'importo dell'ultima rata del contributo che dovesse risultare inferiore ad euro 50,00 è sommato all'importo della rata precedente.
- Lo studente iscritto, in corso dal II° anno + I° anno F.C con reddito I.S.E.E. da 13.000,01 a 30.000,00 non deve eseguire il versamento del contributo se l'importo risultante dal calcolo dello stesso contributo totale onnicomprensivo è inferiore a 12 euro. Resta fermo il dovere di versare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.
- Lo studente che non si avvale della facoltà di produrre l'attestazione I.S.E.E. è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in misura massima pari ad euro 2.000,00, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo. Tale disposizione si applica anche allo studente non a tempo pieno



ALLEGATO 'A' AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

ALLEGATO 'A' (PAG.3) AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI				
A.A. 2019/2020 – UNIVERSITA' PARTHENOPE - <u>TERMINI PER LE ISCRIZIONI E RELATIVI PAGAMENTI PER I CORSI DI STUDIO MAGISTRALI (BIENNALI)</u>				
Termini	Scadenze	Importi	Note	Causale
Termine autorizzazione all'ateneo ad acquisire ISEE per il diritto allo studio universitario	entro il 31.10.2019	136,00 oppure 156,00 oppure 176,00	Si ricorda che lo studente ai fini del rilascio dell'ISEE da parte dell'INPS deve sottoscrivere la DSU presso un soggetto autorizzato. Successivamente mediante la procedura on line di immatricolazione/iscrizione deve autorizzare l'Ateneo ad acquisire in cooperazione applicativa il dato dall'INPS . Si ricorda di sottoscrivere la DSU con congruo anticipo al fine di consentire l'acquisizione del dato ISEE entro il termine di pagamento della I Rata. Lo studente sarà tenuto al pagamento del contributo in misura massima pari ad € 2.000,00 (oltre bollo e tassa regionale) nel caso in cui non si avvalga della possibilità di dichiarare il reddito ISEE.	Tassa Regionale Variabile (€120,00 oppure €140,00 oppure €160,00) e Bollo (€16,00)
Termine Iscrizione				
Pagamento Tassa Regionale e Bollo				
I Rata Contributo	entro il 31.03.2020	50%		Contributo
II Rata Contributo*	entro il 01.06.2020	50%		Contributo

NOTE

- Lo studente è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in un'unica soluzione qualora l'importo totale risulti essere inferiore a 100,00 euro, da versare secondo termini e modalità riferiti alla I rata del contributo, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo.
- L'importo dell'ultima rata del contributo che dovesse risultare inferiore ad euro 50,00 è sommato all'importo della rata precedente.
- Lo studente iscritto, in corso dal II° anno + I° anno F.C con reddito I.S.E.E. da 13.000,01 a 30.000,00 non deve eseguire il versamento del contributo se l'importo risultante dal calcolo dello stesso contributo totale onnicomprensivo è inferiore a 12 euro. Resta fermo il dovere di versare l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.
- Lo studente che non si avvale della facoltà di produrre l'attestazione I.S.E.E. è tenuto al versamento del contributo onnicomprensivo in misura massima pari ad euro 2.000,00, oltre tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo. Tale disposizione si applica anche allo studente non a tempo pieno

